

# **Relazione tecnico-finanziaria Fondo Personale non dirigente 2022**

---

Predisposta ai sensi dell'art. 40-bis comma 1 del D. Lgs. 165/2001  
nonché delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.  
25 del 19/7/2012

Brindisi, 13 ottobre 2022

---

# RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

(Art. 40 comma 3 - sexies D. Lgs. 165/2001 e Circolare MEF n. 25 del 19/7/2012)

## Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa decentrata dell'anno 2022 relativa al personale non dirigente è avvenuta con determinazione del Segretario Generale n. 157 del 29/08/2022, in applicazione delle regole contrattuali e normative attualmente vigenti.

Con lo stesso atto deliberativo si è determinato di riservarsi di stabilire la quantificazione definitiva e/o di rivedere la composizione del Fondo con successivo provvedimento a seguito delle eventuali integrazioni da effettuare o nel caso intervenissero disposizioni contrattuali e normative evolutive del quadro delle norme sul Pubblico Impiego

### Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL del comparto delle funzioni locali del 21.5.2018, a decorrere dall'anno 2018, il Fondo delle risorse decentrate è costituito da un **unico importo consolidato (IUC) di tutte le risorse decentrate stabili**, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, nel cui ammontare sono comprese sia le risorse dello specifico fondo delle progressioni economiche sia quelle che hanno finanziato le quote di indennità di comparto. Nello stesso importo consolidato confluisce, altresì, l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità" di cui all'art.10 dello stesso CCNL 22/1/2004.

Sempre in base all'art. 67 comma 1 del CCNL citato, tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle destinate, nel medesimo anno, a carico del fondo retribuzioni e risultato delle posizioni organizzative il cui finanziamento avviene a partire dall'anno 2018 direttamente a carico del bilancio camerali.

Questa prima componente di risorse stabili ammonta complessivamente a **€ 133.205,06**.

ARTICOLO 67, COMMA 1	A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Nello stesso importo consolidato confluisce, altresì, l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità" di cui all'art.10 dello stesso CCNL 22/1/2004;	€ 186.487,69
-------------------------	---	--------------

	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	-€	53.282,63
	<b>TOTALE IMPORTO UNICO CONSOLIDATO</b>	€	<b>133.205,06</b>

### Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

La prima componente stabile che incrementa il fondo 2022 è costituita dall'importo aggiuntivo di cui all'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL del 21/5/2018.

La seconda componente stabile dell'anno 2022 è costituita dall'importo aggiuntivo di cui all'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL del 21.5.2018, inserito nel Fondo 2018 per gli incrementi contrattuali a regime. La stessa, ai sensi dell'art.11 del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, non è da computare ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 23 comma del D.L. 75/2017.

ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A	<i>a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019</i>	€	2.745,60
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B	<i>b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data</i>	€	4.038,10
	<b>TOTALE INCREMENTI DI NATURA STABILE CCNL</b>	€	<b>6.783,70</b>

### Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Per quanto riguarda la terza componente stabile dell'anno 2022 sono stati inseriti gli ulteriori incrementi stabili che possono, sussistendone i requisiti, essere alimentati periodicamente, tenuto conto dei limiti complessivi del fondo riferito all'anno 2016, ai sensi dell'articolo 23, c. 2, del D. Lgs n. 75/2017:

ARTICOLO 67, COMMA 2 , LETTERA C	<i>c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce <b>stabilmente</b> nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;</i>	€	7.643,98
ARTICOLO 67, COMMA 2 , LETTERA D	<i>d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;</i>	€	-
ARTICOLO 67, COMMA 2 , LETTERA E	<i>e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;</i>	€	-
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA F	<i>f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile <b>solo dalle Regioni</b> che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;</i>	€	-
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G	<i>g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;</i>	€	-

ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA H e COMMA 5 LETTERA A	<i>h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del <b>comma 5, lett. a)</b> - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di <b>incremento delle dotazioni organiche</b>, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;</i>	€ -
	<b>TOTALE ALTRI INCREMENTI DI NATURA STABILE</b>	
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>		€ <b>147.632,74</b>

## Sezione II - Risorse variabili

Le risorse stabili sono integrate annualmente con risorse variabili aventi caratteristiche di incertezza, eventualità e di variabilità nel tempo le quali, pertanto, non possono essere consolidate ma devono essere determinate annualmente.

Le voci di costituzione della parte variabile del fondo, introdotte dall'art. 67 comma 3 del CCNL del 21.5.2018, riproducono, sostanzialmente, i precedenti flussi di composizione già previsti dall'articolo 31, comma 3, del CCNL 22.1.2004, non apportando, pertanto, sostanziali innovazioni rispetto alla struttura dotazionale del fondo per come precedentemente configurata.

In particolare, nell'anno 2022 le somme inserite nel fondo nel loro ammontare complessivo di **€175.030,29** sono le seguenti:

1. Risorse previste dall'art. 67 comma 3 lettera e) del CCNL del 21.5.2018 pari a € 16.285,68 quali *risparmi accertati a consuntivo 2021 derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999;*
2. Risorse previste dall'art. 67 comma 3 lettera i e comma 5 lettera b pari a € **128.706,00** di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del **comma 5, lett. b)** - *Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di **obiettivi dell'ente, anche di mantenimento**, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale in servizio. Tale importo è stato quantificato con determina del Commissario Straordinario n.13 del 21/03/2022 tenuto conto del grado di rilevanza degli obiettivi che l'Ente intende perseguire nel 2022 ed il raggiungimento dei risultati attesi nell'interesse pubblico nonché l'esigenza di rilevare l'efficienza, l'efficacia e maggiore economicità nell'erogazione dei servizi. Con lo stesso provvedimento si è deliberato di limitare l'integrazione di che trattasi all'importo pari a € 128.706,00, finanziato in sede di Preventivo economico 2022, in*

considerazione dei limiti imposti dal citato articolo 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017;

3. Nel fondo, ai sensi dell'art.68 comma 1 ultimo periodo è stato inserito l'importo di € 29.452,67 di cui € 24.755,01, quale risparmi relativi all'anno 2021, derivanti da minori erogazioni a valere sul Fondo 2021 – parte stabile e € 4.697,66 ,quali economie relative all'anno 2021 derivanti dalla differenza tra gli importi destinati in sede di contrattazione integrativa e gli importi effettivamente corrisposti a valere del fondo 2021. Tali risorse sono analiticamente individuate nell'allegato A) della Determinazione dirigenziale del Segretario Generale n. 157 del 29/08/2022.

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo di tali voci:

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA A	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;	€	0
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA	€	0
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;	€	0
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	€	0
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA E	e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	€	€ 16.285,68
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F	f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	€	0
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA G	g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;	€	0

<p>ARTICOLO 67          COMMA 3          LETTERA H e          COMMA 4</p>	<p><i>h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del <b>comma 4</b> - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'<b>1,2%</b> su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.</i></p>	<p>MS 1997</p>	<p>€ 845.750,00</p>	<p>1,20%</p>	<p>€</p>	<p>0</p>
<p>ARTICOLO 67          COMMA 3          LETTERA I e          COMMA 5          LETTERA B</p>	<p><i>i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del <b>comma 5, lett. b)</b> - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di <b>obiettivi dell'ente, anche di mantenimento</b>, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).</i></p>				<p>€</p>	<p>128.706,00</p>
<p>ARTICOLO 67          COMMA 3          LETTERA J e          COMMI 8 e 9</p>	<p><i>j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;</i></p>				<p>€</p>	<p>0</p>
<p>ARTICOLO 67          COMMA 3          LETTERA K</p>	<p><i>k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.</i></p>				<p>€</p>	<p>0</p>

ARTICOLO 68 COMMA 1 ULTIMO PERIODO	<i>Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67 commi 1 e 2 non integralmente utilizzate in anni precedenti nel rispetto delle disposizioni in materia contabile</i>	€      29.452,67
---	---	------------------

**TOTALE RISORSE VARIABILI**  
**175.030,29**

€

### **Sezione III - Eventuali decurtazioni del Fondo**

L'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 (Riforma del pubblico impiego), modificando il D. Lgs. 165/2001, ha introdotto una disciplina transitoria (comma 1) in materia di trattamento economico accessorio del personale, prevedendo che, fino a quando la contrattazione collettiva non opererà la graduale convergenza dei trattamenti economici accessori, anche mediante la differenziata distribuzione (distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale) delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (assicurando comunque l'invarianza della spesa), l'ammontare complessivo delle risorse destinate, annualmente, al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001), dal 1° gennaio 2017 non potrà superare il corrispondente importo determinato per il 2016.

Pertanto, dal 1.1.2017, viene individuato un nuovo tetto ai fondi del salario accessorio (ossia il fondo dell'anno 2016), il quale rappresenta l'importo più basso dall'anno 2010, dal quale si sono succedute, nell'ordine, le misure di contenimento sotto riportate.

Al contempo, a fronte del nuovo rigoroso limite individuato per i fondi del salario accessorio, sempre dal 1° gennaio 2017 è stato eliminato l'obbligo di riduzione (automatica) del fondo in conseguenza delle diminuzioni del personale: viene, infatti, contestualmente abrogato l'articolo 1, comma 236, della L. 208/2015.

Da ultimo, l'art. 67 comma 7 del CCNL 21.5.2018 ha ulteriormente chiarito che "*La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017*".

Come si evince dalla tabella sottostante, è stata apportata una decurtazione al fondo come di seguito evidenziato, in coerenza con le vigenti norme di contenimento della spesa pubblica:



Risorse che gli enti hanno destinato, nell'anno 2017, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE)	€	53.282,63
FONDO SALARIO ACCESSORIO + FONDO POSIZIONE ORGANIZZATIVE 2022 (€ 322.663,03+ € 53.282,63)	€	375.945,66
SOMME ESCLUSE DAL LIMITE 2021		
Art. 67 comma 2 lett. b)		€. 4.038,10
Art. 67 comma 3 lett. e)		€. 16.285,68
Art. 68 comma 1 ultimo periodo		€.29.452,67
	€	-49.776,45
FONDO SALARIO ACCESSORIO + Risorse POSIZIONE ORGANIZZATIVE 2022 ai fini del rispetto del limite di legge		€ 326.169,21
LIMITE ART. 23 co. 2 D. Lgs. 75/2017 = Importo FONDO SALARIO ACCESSORIO 2016 (comprese le risorse per le posizioni organizzative e le alte professionalità) al netto delle somme escluse		€ 320.302,16
DECURTAZIONE effettuata prudenzialmente a valere sulle risorse stabili		€ 5.867,05

#### Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Totale risorse stabili aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 147.632,74
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 175.030,29
Riduzioni del 2022 nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017	-€ 5.867,05
Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 316.795,98

## Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

### Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Le somme destinate ad impieghi di carattere permanente (Progressioni economiche e indennità di comparto e oneri riclassificabili), che ammontano, per l'anno 2022, ad € **106.711,11** sono finanziate esclusivamente tramite ricorso alle risorse stabili (pari ad € **141.765,69** al netto della decurtazione).

Descrizione	Importo	
Quote Indennità di comparto <sup>1</sup>	€	11.558,85
Progressioni economiche orizzontali anno 2022	€	93.284,26
Oneri riclassificazione (indennità ex III e IV qualifica Risorse al momento rese prudenzialmente interamente indisponibili In attesa di risposta ad un apposito quesito formulato ad Unioncamere		1.868,00
<b>TOTALE</b>		<b>106.711,11</b>

Il fondo risorse decentrate (316.795,98) al netto dei suddetti importi (106.711,11) ammonta a complessivi € 210.084,87 di cui € di risorse stabili e € 35.054,58 ed € 175.030,29 di risorse variabili.

Nell'ambito delle risorse stabili pari ad € 35.054,58 l'importo di € 695,00 viene destinato a progressioni orizzontali nel corrente anno e la differenza pari a € 34.359,58 sarà rinviata quale risorsa variabile al 2023 ai sensi di quanto previsto nell'ipotesi dell'accordo annuale.

### Sezione II – Destinazione specificatamente regolate dal contratto integrativo

Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa (€ 175.725,29) sono state ripartite in percentuale come di seguito indicato tra i diversi utilizzi, in applicazione dell'artt. 68 commi 2 e 3 del CCNL 21/05/2018:

a	Premi correlati alla performance organizzativa	almeno il	58,49%	102.762,70
b	premi correlati alla performance individuale	il	30%	52.717,59
c	Indennità condizioni di lavoro	l'	1,31%	2.300,00
d	compensi per specifiche responsabilità	fino al	9,82%	17.250,00
e	progressioni economiche con decorrenza nell'anno di riferimento	lo	0,40%	695,00

Le cifre stampate possono non ricomporre i totali a causa degli arrotondamenti.

<sup>1</sup> L'importo inserito si riferisce agli importi indicati all'art. 33, comma 4 lett.b) e c) ccnl 21.01.2004

**Modulo III- Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

	Fondo 2021	Fondo 2022	Diff. 2021-2022
<b>Costituzione del Fondo</b>			
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
<b>Risorse storiche</b>			
Unico import consolidato 2003 (art.31 comma 2 CCNL 02/2005 e art. 32)			
Incremento per riduzione stabile straordinario (art.14 c.1 CCNL 1/4/1999)			
<b>Incrementi contrattuali</b>			
Incrementi CCNL 10/2001, art. 4 cc. 1,4,5; CCNL 05/2006 art.4 c.4; CCNI 04/2008 art.8 c.5, dichiarazione congiunta n.14 CCNL 2002-2005 – n. 1 CCNL 2008-2009			
<b>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>			
R.I.A., assegni ad personam e salario anzianità personal cessato a far data dal 1° gennaio 2000 (art.4 c.2 CCNL 10/2001)			
<b>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	<b>292.929</b>	292.929	0
Importo destinato al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato	53.282,63	53.282,63	0
Quota pari allo 0,20 del M.S. 2001			
importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a valore dall'anno 2019	2.745,60	2.745,60	0
Rideterminazione PEO) <sup>2</sup>	4.038,10	4.038,10	0
RIA personale cessato	7.004,77	7.643,98	-639,21
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>253.434,84</b>	<b>254.074,05</b>	<b>-639,21</b>
<b>Risorse variabili</b>			
Risorse variabili precedentemente sottoposte all'art.9 comma 2-bis della legge 122/2010	128.706	129.291,94	-585,94
Attivazione nuovi servizi (art. 15 c.3 -parte variabile CCNL 04/1999) Art. 67 c.5 lett. B. CCNL 21/5/2018	128.706	128.706	0
Altre risorse variabili (art.15 c.1 lettere d ed n CCNL 4/1999 e art. 15 c.2) Art. 67, c.3 lett a) e c.4 CCNL 31/5/2018	0		
Art. 67, c.3 lettera d) CCNL 21/5/2018	0	585,94	-585,94
<b>Altre poste variabili(2)</b>	<b>49.432,61</b>	<b>45.738,35</b>	<b>3.694,26</b>
Economie fondi anni precedenti Art.68 c.1 CCNL 21/5/2018	30.515,96	29.452,67	1.063,29
Risparmio straordinario anno precedente	16.775,59	€. 16.285,68	489,91
Art.1 comma 870 Legge n.178/2020	2.141,06		2.141,06
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>178.138,61</b>	<b>175.030,29</b>	<b>3.108,32</b>
<b>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</b>			
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	253.434,84	254.074,05	-639,21
Risorse variabili	178.138,61	175.030,29	3.108,32
<b>Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>431.573,45</b>	<b>429.104,34</b>	<b>2.469,11</b>
Decurtazioni	111.083,21	112.308,36	-1.225,15
<b>Totale Risorse Disponibili</b>	<b>320.490,24</b>	<b>316.795,98</b>	<b>-3.694,26</b>

**Modulo IV - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Il bilancio dell'Ente consente la copertura delle singole voci che alimentano il Fondo delle risorse decentrate. L'ammontare complessivo delle risorse decentrate (al netto delle decurtazioni) trova copertura:

- per € 316.795,98 sui conti di onere "321000 - Retribuzione ordinaria e "321012 - Indennità varie" del preventivo economico 2022 approvato con Determinazione commissariale n. 57 dell'1/12/2021 ed aggiornato con Determinazione commissariale n. 33 del 28/06/2022;
- per € 29.452,67, corrispondenti alle risorse residue anno 2021 di cui all'art. 68 comma 1 ultimo periodo del CCNL

<sup>2</sup> Da considerare al di fuori del limite 2016

21/05/2018, tra i debiti di funzionamento al 31/12/2021 del bilancio di esercizio 2021, approvato con Determinazione commissariale n. 20 del 29/04/2022;

- per € 16.285,68, corrispondenti alle risorse residue ex art. 67 comma 3 lett. e)), tra i debiti di funzionamento al 31/12/2021 del bilancio di esercizio 2021, approvato con Determinazione commissariale n. 20 del 29/04/2022.